



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI**

**ORDINANZA N° 28 / 2018**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- Visti:** Il rapporto di servizio del personale di turno di reperibilità e servizio Mare Sicuro in data 23.07.2018 relativo al crollo di parte della struttura del capanno da pesca situato sul molo nord del canale di accesso nel porto di Porto Garibaldi, in concessione al Sig Rossi Sandro con licenza n. 18379 del 18.11.2016 R.R.C.D.M.P.A. della regione Emilia Romagna – suppletiva della licenza n. 309/2011;
- Vista:** La propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 16/2018 in data 10.05.2018;
- Viste:** L'Ordinanza n. 29/2017 in data 28.04.2017 avente ad oggetto: "Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione" con la quale il Comandante della Capitaneria di Porto di Ravenna, ha disciplinato i limiti di navigazione rispetto alla costa nel Compartimento marittimo, che comprende i litorali dei Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio, Ravenna e Cervia/Milano Marittima;
- Vista:** La propria Ordinanza n° 06/2011 in data 04.03.2011 con la quale viene approvato il Regolamento in materia di circolazione stradale nel porto di Porto Garibaldi;
- Vista:** La vigente Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna;
- Ritenuto:** necessario interdire la navigazione, la pesca, la balneazione, la circolazione pedonale e qualsiasi altra attività, nell'area in prossimità del capanno da pesca in parola
- Visti:** Gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (navigazione marittima);

**ORDINA**

**Articolo - 1**

Con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, l'area (sia a mare che a terra) compresa all'interno del cerchio avente raggio 20 mt e centrato sul capanno da pesca posto sul molo nord del canale di accesso al porto di Porto Garibaldi (meglio evidenziato nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento), è interdetta, per motivi di sicurezza, al transito pedonale, alla balneazione, alla navigazione, ancoraggio e qualsiasi altra attività connessa con il mare.

## Articolo - 2

Per ottemperare a quanto disposto all'art.1, dovrà essere posizionata, a cura del titolare della concessione idonea segnaletica, sia in mare che a terra, atta a segnalare la presenza di pericoli dovuti al crollo dell'intera struttura del capanno da pesca nonché a delimitare le aree di che trattasi con opportuni dispositivi.

Eccezionalmente, potranno accedere alle aree interessate: Funzionari dello Stato, Tecnici, e personale incaricato per le esigenze connesse al ripristino delle condizioni di sicurezza previa intesa con questa Autorità Marittima ed il Concessionario.

## Articolo - 3

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Porto Garibaldi, 24.07.2018

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Francesco LUCIANI

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa Art 3, comma 3, del D. Lgs. 39/1993

*Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi  
dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009  
mediante inserimento nel sito  
istituzionale  
dell'Ufficio Circondariale Marittimo di  
Porto Garibaldi.-*



Molo Porto Garibaldi

Molo di Lido degli Estensi



Portogaribaldi Ferrara

Ristorante Bagno Paradiso

Seafood-Restaurant  
Ristorante bagno azzurro

Ristorante Bagno Due Stelle

new esperia beach

Cippo dello Sbarco di Giuseppe Garibaldi

Hotel Cinzia di Melandri A

Radina Venturi

Via Caduti del Mare